Prop	osta N.	32	Prot
Data	24/05/2	2013	



Inviata ai capi gruppo Consiliari		
il	Prot.N°	
11	Prot.N	

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 88 del Reg. Data 30/07/2013	OGGETTO:	REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio ATTO n		NOTE
Titolo Funzione Servizio Intervento Cap		

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18,30 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Pres.	. Ass			Pres. Ass	s.
1	Raneri Pasquale	SI	-	16	Campisi Giuseppe	SI	-
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Longo Alessandro	SI	-
3	Milito Stefano (1962)	SI	-	18	Milito Stefano (1959)	SI	-
4	Caldarella Gioacchina	SI	-	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	SI	-	20	Dara Sebastiano	SI	-
6	Vesco Benedetto	SI	-	21	Vario Marianna	SI	-
7	Nicolosi Antonio	SI	-	22	Ruisi Mauro	SI	-
8	D'Angelo Vito Savio	SI	-	23	Allegro Anna Maria	-	SI
9	Caldarella Ignazio	SI	-	24	Trovato Salvatore	SI	-
10	Rimi Francesco	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pipitone Antonio	SI	-	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Pirrone Rosario Dario	-	SI	27	Intravaia Gaetano	-	SI
13	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	28	Coppola Gaspare	SI	-
14	Scibilia Giuseppe	SI	-	29	Lombardo Vito	SI	-
15	Stabile Giuseppe	SI	-	30	Sciacca Francesco	SI	-

TOTALE PRESENTI N. 27

TOTALE ASSENTI N. 3

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F. Dr. Marco Cascio

Consiglieri scrutatori:

- 1) Dara Francesco
- 2) Sciacca Francesco
- 3) Di Bona Lorena

La seduta è pubblica In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n.27

IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n. 5 dell'o.d.g. relativo a: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui al!' art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI.

Premesso che:

- con D.A. n. 404/D.R.U. del 04/07/2001 è stato approvato il P.R.G., le PP.EE. e il R.E.C.;
- in data 01 agosto 2003 veniva emanato il Decreto Legislativo N. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" (l'art.87 bis è stato dall'art.5 bis, comma 1, Legge n.73/10);
- in data 21 febbraio 2007 veniva emanato il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana inerente la procedura per il risanamento dei siti nei quali viene riscontrato il superamento dei limiti di espansione e dei valori di attenzione dei campi elettromagnetici (modificato il 27/08/2008);
- in data 11 dicembre 2007 l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente emetteva una nota avente per oggetto "applicazione dell'art. 87 D.l.vo n. 259 del l agosto 2003. Indirizzi per il regolamento comunale ex comma 6 dell'art. 8 della 1.n. 36/2001";
- In data 08 gennaio il Segretario Generale ha trasmesso con nota prot.n. 561 (allegata alla presente) il "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI" proposto dalla I commissione Consiliare permanente di studio e consultazione (con nota prot. n. 408 del 07/01/2013, allegata alla presente);
- la collocazione di antenne per telefonia mobile su immobili e terreni, è motivo di allarme sociale da parte di cittadini preoccupati per eventuali effetti negativi/sulla salute;
- è stato avviato il procedimento di localizzazione di ambiti del territorio comunale dove allocare gli impianti in base alle previsioni triennali di pianificazione delle aziende compatibilmente con le esigenze urbanistiche ed igienico-sanitarie -di concerto con i gestori di impianti di telefonia mobile presenti sul territorio comunale;
- si provvederà a monitorare i siti ove già insistono impianti di telecomunicazioni, ad individuare aree ove sia possibile localizzare gli impianti e tutti i gestori presenti nel nostro

territorio, con la collaborazione del SITR della Provincia di Trapani il quale sta elaborando un Piano Territoriale Provinciale;

Tutto ciò premesso

si ritiene necessario ed opportuno disciplinare l' istallazione, il monitoraggio, la localizzazione, la delocalizzazione, degli impianti di telefonia mobili o stazioni radio base (S.R.B.) operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 Hz. e 300 Ghz. nonché degli impianti di trasmissione dati, di videofonia, della televisione nel rispetto della normativa vigente;

Visto il "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI" così come trasmesso dalla I commissione Consiliare permanente di studio e consultazione meglio specificato allegato 1;

Visto il parere del IV Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio meglio specificato nell'allegato 2;

Vista la relazione sull'analisi d'impatto (AIR) della regolazione del IV Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio allegato 3;

Vista la legislazione statale e regionale in materia urbanistica;

Visto il D.I. n. 1444/68;

Vista la L.R: 27/12/1978 n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto Decreto Legislativo N. 259/2003"Codice delle comunicazioni elettroniche" e s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. Approvare il "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI (all. A)".
- 2. Di dare mandato al IV° Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio di predisporre il piano territoriale delle antenne, di concerto con i tecnici gestori, così come previsto dal presente regolamento.

Il Presidente comunica al Consiglio Comunale che con la precedente delibera consiliare n. 79 del 28/06/2013 si era arrivati ad approvare un emendamento all'art. 6 del regolamento, quindi ora bisogna riprendere da lì.

Il Presidente dà lettura dell'emendamento tecnico proposto dal settore urbanistica e fatto proprio dalla 1° Commissione consiliare che risulta del seguente tenore:

Art. 6 – Togliere la Frase (ed edifici pubblici e loro pertinenze) al comma 1 dopo alberghi.

All'ultimo comma, dopo (nuove istallazioni) aggiungere (tale piano, di concerto con i tecnici dei gestori, deve anche prevedere i possibili siti ove debbono localizzarsi gli impianti esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, che risultassero in una condizione di insanabile contrasto con le disposizioni del presente articolo).

Si dà atto che preventivamente viene acquisito il parere favorevole del responsabile del settore urbanistica e pianificazione del territorio.

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano il superiore emendamento all'art. 6 e produce il seguente esito:

Presenti n. 27

Votanti n. 22

Voti favorevoli n. 22

Astenuti n. 5 (Rimi, Lombardo, Caldarella I., Dara S. e Ruisi) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

Il superiore emendamento all'art. 6 del regolamento è approvato

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano il superiore art. 6 del regolamento comprensivo gli emendamenti approvati e produce il seguente esito:

Presenti n. 27

Votanti n. 22

Voti favorevoli n. 22

Astenuti n. 5 (Rimi, Lombardo, Caldarella I., Dara S. e Ruisi) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

Il superiore art. 6 del regolamento comprensivo gli emendamenti approvati viene approvato

Esce dall'aula il Cons.re Milito S. (62)

Presenti n. 26

Il Presidente dà lettura dell'art. 7 del Regolamento comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici lo sottopone a votazione per alzata di mano e produce il seguente esito:

Presenti n. 26

Votanti n. 22

Voti favorevoli n. 22

Astenuti n. 4 (Lombardo, Caldarella I., Dara S. e Ruisi) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

Il superiore art. 7 del regolamento è approvato

Escono dall'aula i Cons.ri Nicolosi e Ferrarella

Presenti n. 24

Il Presidente dà lettura dell'art. 8 del Regolamento comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

Il Presidente dà lettura dell'emendamento all'art. 8 proposto dal settore urbanistica fatto proprio dalla 1° Commissione consiliare che risulta del seguente tenore:

Art. 8 viene riformulato solo il comma 1 (alla luce dei criteri guida di cui all'art. 6 gli impianti esistenti in insanabile contrasto con le prescrizioni del medesimo art. devono essere delocalizzate in aree compatibili, secondo le procedure previste dall'art. 6 ultimo comma)

Si dà atto che preventivamente viene acquisito il parere favorevole del responsabile del settore urbanistica e pianificazione del territorio.

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano il superiore emendamento all'art. 8 e produce il seguente esito:

Presenti n. 24

Votanti n. 23

Voti favorevoli n. 23

Astenuti n. 1 (Caldarella I.) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

Il superiore emendamento all'art. 8 è approvato.

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano il superiore art. 8 del regolamento comprensivo l'emendamento approvato e produce il seguente esito:

Presenti n. 24

Votanti n. 23

Voti favorevoli n. 23

Astenuti n. 1 (Caldarella I.) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

Il superiore art. 8 del regolamento comprensivo l'emendamento approvato viene approvato.

Il Presidente dà lettura dell'art. 9 del Regolamento comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici lo sottopone a votazione per alzata di mano e produce il seguente esito:

Presenti n. 24

Votanti n. 23

Voti favorevoli n. 23

Astenuti n. 1 (Caldarella I.) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

Il superiore art. 9 del regolamento viene approvato.

Esce dall'aula il Cons.re D'Angelo

Presenti n. 23

Il Presidente dà lettura dell'art. 10 del Regolamento comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

Il Presidente dà lettura dell'emendamento all'art. 10 proposto dall'ufficio competente e fatto proprio dalla 1° Commissione Consiliare che risulta del seguente tenore:

Art. 10

Istanza e denuncia di inizio attività

Parere: favorevole a condizione che al comma 1 si sostituisca "in triplice copia" con " in quadruplice copia" comma 4, il termine fissato di venti giorni venga portato a trenta giorni così come previsto comma 4 dell'art. 87 del Decreto Legislativo n. 259 recante il "Codice delle comunicazione elettroniche", e che venga sostituita la parola parere con autorizzazione

Cons.re Trovato:

Chiede al Segretario Generale se è regolare un emendamento presentato con la dicitura a condizione che.

Segretario Generale F.F.:

Riferisce che i pareri possono essere perfettamente condizionati. Il D.L.gs. n. 174 recita che sui pareri contrari o condizionati, l'organo collegiale, Giunta o Consiglio, li può disattendere assumendosi le proprie responsabilità.

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano il superiore emendamento all'art. 10 e produce il seguente esito:

Presenti n. 23

Votanti n. 22

Voti favorevoli n. 22

Astenuti n. 1 (Caldarella I.) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

Il superiore emendamento all'art. 10 è approvato

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano il superiore art. 10 comprensivo l'emendamento approvato e produce il seguente esito:

Presenti n. 23

Votanti n. 22

Voti favorevoli n. 22

Astenuti n. 1 (Caldarella I.) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

Il superiore art. 10 comprensivo l'emendamento approvato viene approvato.

Il Presidente dà lettura dell'art. 11 del Regolamento comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

Entra in aula il Cons.re D'Angelo Esce dall'aula il Cons.re Caldarella I. Presenti n. 24

Presenti n. 23

Il Presidente dà lettura dell'emendamento all'art. 11 proposto dall'ufficio competente e fatto proprio dalla 1° Commissione Consiliare che risulta del seguente tenore:

Art. 11

Corredo documentale

Parere: favorevole a condizione che al punto B venga aggiunta la frase "così come previsto dall'art. 24 del R.E.C. approvato con D.A. n. 404/D.R.U. del 4/07/2001" e che venga eliminato il comma K

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano il superiore emendamento all'art. 11 e viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

Il superiore emendamento all'art. 11 è approvato

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano il superiore art. 11 comprensivo l'emendamento approvato e viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

Il superiore art. 11 comprensivo l'emendamento approvato viene approvato.

Il Presidente dà lettura dell'art. 12 del Regolamento comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

Il Presidente dà lettura dell'emendamento all'art. 12 proposto dall'ufficio competente e fatto proprio dalla 1° Commissione Consiliare che risulta del seguente tenore:

Art. 12

Catasto delle SRB

Parere: favorevole a condizione che al 3 comma venga eliminata la frase "se necessario e a richiesta" lo sottopone a votazione e viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

Il superiore emendamento all'art. 12 è approvato

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano il superiore art. 12 comprensivo l'emendamento approvato e viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

Il superiore art. 12 comprensivo l'emendamento approvato viene approvato.

Il Presidente dà lettura dell'art. 13 del Regolamento comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici lo sottopone a votazione per alzata di mano e viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

Il superiore art. 13 del regolamento viene approvato.

Il Presidente dà lettura dell'art. 14 del Regolamento comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici.

Il Presidente dà lettura dell'emendamento all'art. 14 proposto dall'ufficio competente e fatto proprio dalla 1° Commissione Consiliare che risulta del seguente tenore solo la seconda parte "l'aggiunzione al punto" che risulta del seguente tenore :

Tempo perentorio di realizzazione

Parere: favorevole a condizione che l'articolo venga rinominato "tempi di realizzazione e inizio lavoro" e che venga aggiunto un punto 3. L'inizio dei lavori verrà comunicato al Comune come previsto dall'art. 30 del R.E.C. approvato con D.A. n. 404/D.R.U. del 04/07/2001"

Cons.re Calvaruso:

Fa presente che l'atto autorizzativo può essere rinnovato e non decadere se l'impianto non viene ultimato nell'arco dei 12 mesi. Propone pertanto di modificare la dicitura.

Geom Stabile (responsabile urbanistica):

Riferisce che il Consiglio Comunale nel regolamento può e deve indicare termini e tempi precisi. Stabilire un tempo, qualunque esso sia, è un modo per la ditta che realizza l'opera, di impegnarsi in quel determinato tempo. Se poi entro l'anno l'atto autorizzativo decade nulla vieta che si possa richiedere il rinnovo.

Segretario Generale F.F.:

Conferma riguardo il rinnovo quanto detto dal Geom. Stabile

Entrano in aula i Cons.ri. Caldarella I. e Ferrarella Presenti n. 25 Escono dall'aula i Cons.ri: Sciacca. Dara F., Vesco, Raneri e Longo Presenti n. 20 I Cons.ri Rimi e Castrogiovanni sostituiscono quali scrutatori rispettivamente i Cons.ri Sciacca e Dara F.

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano l'emendamento all'art. 14 la parte fatta propria dalla 1° Commissione e viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

Il superiore emendamento all'art. 14 è approvato

Esce dall'aula il Cons.re Ruisi

Presenti n. 19

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano il superiore art. 14 comprensivo l'emendamento approvato e viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

Il superiore art. 14 comprensivo l'emendamento approvato viene approvato.

Il Presidente dà lettura degli artt. 15-16-17-18-19-20-21 e 22 del Regolamento comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici li sottopone a votazione per alzata di mano e vengono approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

I superiori artt. 15-16-17-18-19-20-21 e 22 del regolamento sono approvati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Visti gli emendamenti approvati

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l'O.R.EE.LL.

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 08/06/2013;

con n. 18 voti favorevoli espressi per alzata di mano:

Presenti n. 19

Assenti n. 11 (Allegro, Dara F., Intravaia, Longo, Milito S. (62), Nicolosi, Pirrone, Raneri, Ruisi, Sciacca e Vesco)

Votanti n. 18

Contrari n. 0

Astenuti n. 1 (Caldarella I.) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati;

DELIBERA

Approvare il "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI".

2. Di dare mandato al IV° Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio di predisporre il piano territoriale delle antenne, di concerto con i tecnici gestori, così come previsto dal presente regolamento.

Il Presidente dà atto che, la deliberazione consiliare n. 79 del 28/06/2013 fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il regolamento comprensivo gli emendamenti approvati è quello allegato sub lett. "B"

Entra in aula il Cons.re Ruisi

Escono dall'aula i Cons.ri: Stabile e Milito S. (59)

Presenti n. 20

Presenti n. 18

Cons.re Caldarella I.:

Propone al Consiglio Comunale la sospensione di 10 minuti.

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la superiore proposta del Cons.re Caldarella I. di sospendere la seduta per dieci minuti e produce il seguente esito:

Presenti n. 18

Votanti n. 15

Voti favorevoli n.11

Voti contrari n. 4 (Caldarella G. Dara S., Lombardo e Ruisi)

Astenuti n. 3 (Rimi, Coppola e Calvaruso) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati;

La superiore proposta del Cons.re Caldarella I. di sospendere la seduta per 10 minuti è approvata.

Alle ore 21,55 il Presidente sospende la seduta per 10 minuti.

Alle ore 22,05 vengono ripresi i lavori sospesi alle ore 21,55 e risultano presenti i seguenti 9 Consiglieri Comunali: Caldarella G., Caldarella I., Calvaruso, D'Angelo, Lombardo, Milito S. (59) Ruisi, Scibilia e Trovato.

Il Presidente accertata la mancanza del numero legale alle ore 22,05 sospende la seduta per un'ora ai sensi del 2° comma dell'art. 30 della L.R. n. 9/86.

Alle ore 23,05 vengono ripresi i lavori sospesi alle ore 22,05 e risultano presenti i seguenti n. 3 Cons.ri Comunali:Dara S., Lombardo e Scibilia.

Il Presidente accertata la mancanza del numero legale rinvia la seduta al giorno successivo con il medesimo o,d,g, e senza ulteriore avviso di convocazione al sensi del 3° comma dell'art. 30 della L.R. n. 9/86.

CITTA' DI ALCAMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Normativa di riferimento

1) Il regolamento viene adottato ai sensi e nel rispetto degli articoli 41, 114 comma 2°, 117 comma 6°, della Costituzione e delle norme attuative dettate con la legge 5 giugno 2003 n. 131; dell'art. 8 comma 6° della "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001 n. 36; dell'art 4, comma 1° del Decreto Ministeriale 10 settembre 1998 n. 381; dell' articolo 2 bis della Legge 189/1997; del D.L. 5-1-2001 n. 5; del D.Ig. 1-8-2003 n. 259; D.P.C.M. 8-7-2003;

Art. 2 Campo di Applicazione

- 1) Il regolamento disciplina la istallazione, il monitoraggio, la localizzazione, la delocalizzazione degli impianti di telefonia mobili o stazioni radio base (S.R.B.) operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz. E 300 Ghz. nonché degli impianti di trasmissione dati, di videofonia, della televisione.
- 2) In particolare, il regolamento, nel rispetto della normativa vigente e in assenza di una legge della Regione Sicilia che regoli la materia, detta la disciplina delle procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio comunale degli impianti per la telefonia mobile, trasmissione dati, videofonia e televisione, del rilascio delle autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, del monitoraggio, della mappatura e del controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, degli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica.

Art. 3 Obiettivi

- 1) II regolamento, in attuazione del principio di "PRECAUZIONE" ritenuto prioritario, intende assicurare:
 - a. il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile trasmissione dati, videofonia e televisione;
 - b. la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche;
 - c. la salvaguardia dell'ambiente, minimizzando l'impatto urbanistico, architettonico e paesaggistico;
 - d. la utilizzazione delle migliori tecnologie, disponibili al tempo, sia per l'installazione dei nuovi impianti che per l'adeguamento e razionalizzazione di quelli esistenti; e. il perseguimento degli obiettivi di qualità previsti dalla "legge quadro".

Art. 4 Finalità

- 1) Il regolamento intende tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
- 2) Allo scopo suddetto, prevede le misure intese a "MINIMIZZARE l'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI", quale obiettivo di qualità, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando, in ogni caso, il buon livello dei servizi di telecomunicazione;
- 3) I soggetti interessati alla installazione o al mantenimento degli impianti in questione debbono presentare, in conformità alla legislazione nazionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Art. 5 Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a. Infrastruttura: insieme di antenne ed apparecchiature che emettono il campo elettromagnetico, utilizzato per la diffusione dei segnali atti ad assicurare il servizio di telefonia mobile, trasmissione dati, videofonia e televisione descritte e disciplinate dalla "GUIDA CEI" (Comitato Elettronico Italiano) 211/10;
 - b. Impianto: sistema composto da infrastrutture o rete che consente il servizio di telefonia mobile trasmissione dati, videofonia e televisione;
 - c. Antenna: dispositivo in grado di emettere onde elettromagnetiche nella frequenza compresa tra 0 khz e 300 Ghz;
 - d. S.R.B.: stazione radio base per telefonia mobile trasmissione dati, videofonia e televisione;
 - e. C. E. M.: campi elettromagnetici emessi da specifiche fonti;
 - f. Gestore: soggetto abilitato ad installare e mantenere il servizio di radiotelefonia mobile;
 - g. Piano territoriale delle antenne: sistema di analisi e studi sul territorio che, tramite la fornitura aggiornata di strumenti urbanistico-ambientali, individua le aree più idonee destinate ai nuovi impianti di telefonia mobile, l'eventuale riassetto e riqualificazione delle SRB esistenti ai sensi del presente regolamento;
 - h. limiti di esposizione: costituiscono il valore di soglia che non deve mai essere superato in alcuna condizione espositiva, ovvero limiti correlati agli effetti sanitari acuti dell'esposizione;
 - i. Valore di attenzione: costituisce il valore di immissione che non deve essere superato in determinati ambienti sensibili (ossia abitativi, scolastici, o destinati a permanenze prolungate), essendo connesso alla prevenzione dei possibili effetti cronici o a lungo termine, derivanti dalle esposizioni prolungate;
 - j. Obiettivi di qualità: valori per la minimizzazione delle esposizioni, quindi limiti per i nuovi impianti e per il risanamento degli impianti dove vengano superati i valori di attenzione;
 - k. Frequenza: numero di oscillazioni compiute in un secondo;
 - I. Hertz: unità di misura della frequenza;
 - m. Onde elettromagnetiche ionizzanti e non ionizzanti: le prime, come i raggi gamma e parte dei raggi ultravioletti, hanno l'energia sufficiente a modificare la materia che incontrano; le altre sono quelle con una frequenza inferiore ai 10 milioni di miliardi di hz, che, pur non avendo l'energia sufficiente per modificare la materia, con questa possono interagire, come la luce visibile, le onde radio dei cellulari e della televisione;
 - n. ARPA: agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, articolata in dipartimenti provinciali, con il compito, tra gli altri, della misurazione dei campi elettromagnetici;
 - o. Limite di campo elettrico: V/m (volt/metro) 6;

- p. Limite di campo magnetico: A/m (Ampere/metro) 0, 16;
- q. Limite di densità di potenza di onda piana: W/m 0,10;
- r. Broadcasting: tipo di antenne trasmittenti che irradiano la trasmissione a molti punti riceventi (stazioni radio base per la telefonia mobile); tali antenne coprono in modo capillare tutto il territorio, attribuendo ad ogni stazione una area, che dialoga con le altre stazioni attraverso un sistema centrale computerizzato, in maniera tale che non si possa avvertire il passaggio da una cella all'altra durante una conversazione in movimento; queste aree assumono una forma riconducibile a quella delle celle di un alveare e l'insieme di queste celle forma una rete denominata RETE CELLULARE;
- s. UMTS: universal mobile telecomunications sistem (uno dei principali sistemi mobili di comunicazione della terza generazione);
- t. ONDA ELETTROMAGNETICA: un campo magnetico variabile induce un campo elettrico variabile che, a sua volta, per una legge fisica, induce un campo magnetico variabile, e così via; il risultato di queste induzioni reciproche è un'onda, che si propaga nello spazio e che è sempre composta da un campo elettrico e da un campo magnetico. Questi due agenti fisici si differenziano per il modo in cui possono essere resi inoffensivi: il campo elettrico è facilmente schermabile con legno o metallo, quindi esso viene ridotto dalla presenza nella zona di alberi o di edifici; il campo magnetico, invece, non è schermabile con alcun materiale di uso comune per cui la sua influenza diminuirà solo con l'aumentare della distanza dalla fonte.

Titolo Il INSTALLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RADIOELETTRICHE PER LA TELEFONIA MOBILE

Art. 6 Criteri guida per l'installazione

- 1) I criteri guida per la installazione di infrastrutture di telefonia mobile sono i seguenti:
- a. Limitazione dei livelli previsionali di campo elettromagnetico in tutti i luoghi dove sia prevista la presenza umana per permanenze pari o superiori alle 4 ore ed, in generale, in tutti i luoghi abitativi e di lavoro al fine di conseguire l'obiettivo di qualità, definito dalla legge n. 36/2001, art. 3, comma 1, lettera d, e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 5, comma 4, a garanzia della prevenzione e tutela della salute dei cittadini, per cui l'INSTALLAZIONE di SRB NON E' CONSENTITA:
 - 1. sui siti sensibili, quali OSPEDALI, SCUOLE, ASILI NIDO, CASE di CURA e di RIPOSO ALBERGHI ed EDIFICI PUBBLICI e loro pertinenze;
 - 2. su coperture sulle quali prospettano direttamente unità immobiliari appartenenti allo stesso fabbricato, adibite a luoghi di permanenza umana superiore a quattro ore;
 - 3. su immobili e loro pertinenze vincolati ai sensi della Legge 1089/1939 (esclusivamente per gli immobili in possesso di DECRETO assessoriale);
 - 4. a meno di 50 metri (distanza calcolata tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini) da edifici adibiti a civile abitazione o comunque tali da comportare una permanenza umana (media) superiore alle 4 ore;
 - 5. a meno di 150 metri da strutture sanitarie, scolastiche e altri siti sensibili. Nel caso di pluralità di impianti ubicati sullo stesso luogo, che superi il tetto di radiofrequenze consentito, a causa della sommatoria di più campi elettromagnetici, va disposta la RIDUZIONE A CONFORMITA' fermo restando che trasmettendo su frequenza diversa la verifica va fatta sulle singole portanze. L'installazione di un impianto su un condominio richiede il consenso, idoneamente manifestato, di tutti i condomini;
 - b. Individuazione dei nuovi siti, ove possibile, su proprietà comunale;

- c. Localizzazione degli impianti in co-siting, se tecnicamente possibile;
- d. Riduzione dell'impatto visivo e paesistico degli impianti già installati, con particolare riguardo agli edifici storici, di rilevanza culturale e ambientale.
- 2) Nel rispetto dei criteri sopra enunciati viene elaborato il piano territoriale delle antenne, che definisce le aree più idonee alle nuove istallazioni. All'interno di tali aree vengono individuati in concertazione con i tecnici dei gestori, i siti definitivi. Il piano territoriale delle antenne va elaborato dal Comune, di concerto con i tecnici dei gestori, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, e va approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 7 Inscrimento ambientale

- 1) I gestori, i costruttori, gli installatori degli impianti di SRB devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo o di migliore inserimento nell'ambiente circostante;
- 2) A tale scopo, i predetti debbono concordare le caratteristiche estetiche degli impianti con gli uffici tecnici comunali e/o con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici, al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale anche a mezzo delle migliori tecnologie reperibili sul mercato;
- 3) Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo, devono essere preferite installazioni di più impianti di GESTORI DIVERSI sulla stessa struttura, i quali debbono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare;
- 4) All'interno del perimetro dei centri abitati gli apparati delle SRB e le antenne sono ammissibili solo se collocate su strutture o edifici esistenti e se presentano un aspetto tale da mimetizzarsi nell'immagine dell'edificio e da non arrecare impatto visivo pregiudizievole nel contesto urbano circostante;
- 5) I nuovi tralicci e i nuovi pali per sostenere le antenne sono ammissibili esclusivamente all'esterno del perimetro del centro abitato, anche nel caso in cui gli apparati siano previsti interrati.

Art. 8 Delocalizzazione e riconduzione a conformità degli impianti esistenti

- Alla luce dei criteri guida, di cui al precedente articolo 6, gli impianti esistenti in insanabile contrasto con i medesimi debbono essere DELOCALIZZATI in aree compatibili con l'art. 6 del presente Regolamento;
- 2) Gli impianti esistenti, che non rispettino le prescrizioni tecniche, previste dal regolamento, volte a minimizzare i livelli di campo elettromagnetico, debbono essere RICONDOTTI a CONFORMITA' dai gestori entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili;

TITOLO III PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI

Art. 9

Settore comunale responsabile

- 1) Il SETTORE URBANISTICA e PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO del Comune di Alcamo è responsabile dei procedimenti istruttori e autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per gli impianti di telefonia mobile, nonché dei procedimenti di modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi;
- 2) Il SETTORE URBANISTICA e PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO è responsabile della individuazione dei siti individuati nell'ambito del territorio comunale, ricadenti nel Piano Territoriale delle Antenne.

Art. 10 Istanza e denuncia di inizio attività

- 1) L'installazione di strutture per impianti di telefonia mobile e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi richiede la presentazione, in triplice copia, di specifica ISTANZA di AUTORIZZAZIONE o di DENUNCIA di INIZIO ATTIVITA' presso l'ufficio protocollo del Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio del Comune di Alcamo.
- 2) L'istanza di autorizzazione e la denuncia di inizio attività debbono essere corredate da tutta la documentazione idonea a comprovare il rispetto dei LIMITI di ESPOSIZIONE, dei VALORI di ATTENZIONE, degli OBIETTIVI di QUALITA', previsti dalla legge quadro 22 febbraio 2001,n. 36, e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003;
- 3) Per gli impianti con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione, degli obiettivi di qualità prima indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dalle vigenti norme di legge;
- 4) Il responsabile del Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio, entro venti giorni dal Ricevimento della copia suddetta, accerta la compatibilità o meno del progetto con le Norme vigenti e fornisce il parere;
- 5) in caso di pluralità di istanze o di denunce, hanno la precedenza quelle presentate congiuntamente da più gestori.

Art. 11 Corredo documentale

- 1) L'istanza di autorizzazione o la denuncia di inizio attività debbono essere corredate dai seguenti documenti:
- a. copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
- b. progetto dell'impianto con relativi elaborati grafici, almeno in scala 1: 100, con descrizione della ubicazione del medesimo e con specificazione delle coordinate geografiche del punto di installazione e l'altezza rispetto al suolo dei punti di emissione delle sorgenti;
- c. planimetria in scala 1:500 con indicazione delle curve altimetriche, del punto previsto per l'installazione dell'impianto, di tutti gli edifici e relativa destinazione d'uso situati in un raggio di 200 metri dal punto previsto per l'installazione, del numero di piani fuori terra e delle altezze dei medesimi, del nord geografico, rappresentazione grafica sul piano orizzontale delle irradiazioni, nonché ubicazione di altre S.R.B.;
- d. certificazione del tipo, modello, dimensioni, ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente con la indicazione delle seguenti caratteristiche:
- diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e su quello verticale;
- direzione di massima irradiazione in gradi nord;
- inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
- altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
- polarizzazione;
- frequenza;
- potenza massima immessa in antenna;
- potenza massima erogata dai trasmettitori;
- e. relazione tecnica, contenente le valutazioni dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dall'impianto, effettuate mediante calcoli previsionali, con allegate misure dei livelli di campo elettromagnetico preesistente e la dimostrazione che, nel raggio di 100 metri, nei luoghi adibiti a permanenza superiore a quattro ore non siano superati i limiti previsti dalla legge con riferimento ai seguenti valori: V/M, A/M, W/M;

- f. parere favorevole dell'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ARPA), dipartimento provinciale di Trapani;
- g. valutazione relativa all'impatto ambientale ove necessario;
- h. autorizzazione della competente Soprintendenza BB.CC.AA. per tutti gli immobili e loro pertinenze vincolati ai sensi della Legge 1089/1939 e successive modifiche e integrazioni;
- i. cartografia riportante i tracciati dei cavi e/o delle reti di alimentazione;
- j. rilievo fotografico dei luoghi oggetto dell'intervento;
- k. computo metrico estimativo di massima per le sole istallazioni provvisorie.

Art. 12 Catasto delle SRB

- 1) E' istituito il CATASTO delle stazioni radio base installate nel territorio comunale;
- 2) Gli impianti sono catalogati in apposito registro tenuto presso il Settore URBANISTICA e PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO;
- 3) I titolari delle autorizzazioni delle S.R.B. o gestori degli impianti, se necessario e a richiesta del Comune, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione;
- 4) Per ogni impianto esistente, viene elaborata una scheda, che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche, e alla quale sono allegati tutti i pareri necessari al rilascio della relativa autorizzazione, relativi sia ai modelli previsionali che ai controlli effettuati.

Art. 13 Integrazione documentale

- 1) Il responsabile del Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio, se l'istanza ovvero la denuncia sono incomplete, entro i termini stabiliti dalla legge dalla data di ricezione delle medesime all'ufficio protocollo, e per una sola volta, richiede in forma scritta o per via telematica l'INTEGRAZIONE della documentazione prodotta;
- 2) Nel caso del comma precedente, il termine per la definizione del procedimento resta sospeso e ricomincia a decorrere dalla data della presentazione, all'ufficio del protocollo, della documentazione integrativa richiesta;
- 3) Istanza e denuncia si intendono come non presentate, qualora l'integrazione documentale non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, con la conseguente archiviazione (L.R. n. 17/94).

Titolo IV REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Art. 14 Termine perentorio di realizzazione

- 1) Le opere, autorizzate nei modi e termini del regolamento, dovranno essere realizzate, a pena di DECADENZA, nel termine perentorio di DODICI MESI dalla data di ricezione del provvedimento autorizzatorio, risultante dalla data di notifica;
- 2) Nel caso di SILENZIO-ASSENSO, consentito dalla legge, il termine di decadenza, di cui al comma precedente, decorre dalla data di formazione del medesimo.

Art. 15 Comunicazione della fine dei lavori 1) La fine dei lavori di installazione degli impianti deve essere comunicata, entro quindici giorni, al Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio del Comune e all'A R. P. A.-Dipartimento Provinciale di Trapani per le rispettive competenze. In allegato alla comunicazione di fine dei lavori il gestore degli impianti S.R.B. dovrà trasmettere il collaudo attestante la conformità delle opere eseguite con particolare riferimento alle misure di emissione elettromagnetica verificata ad inizio attività.

Titolo V MONITORAGGIO, MAPPATURA, VIGILANZA, CONTROLLO

Art. 16 Monitoraggio e Mappatura del fondo elettromagnetico

- 1) Il Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità, previsti dalla Legge Quadro e dal presente regolamento, realizza ed aggiorna periodicamente, avvalendosi degli organismi preposti, il monitoraggio e la mappatura del fondo elettromagnetico;
- 2) A tal fine, promuove campagne di monitoraggio e di mappatura dei livelli di campo elettromagnetico (CEM), presenti in corrispondenza degli edifici che maggiormente possono risentire delle emissioni prodotte dagli impianti di telefonia mobile;
- 3) Il Comune partecipa fattivamente al progetto di rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici a radiofrequenza.

Art. 17 Verifica tecnica

- Il Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio del Comune, avvalendosi dell' A. R. PA

 Dipartimento Provinciale di Trapani, ovvero di esperti qualificati, provvede alla verifica
 tecnica della conformità dell'impianto in esercizio, e della veridicità delle dichiarazioni
 allegate dai gestori, tramite misurazioni aggiornate del campo elettrico, nel rispetto delle
 disposizioni legislative vigenti al tempo della verifica e dei criteri e obiettivi di qualità del
 presente regolamento;
- 2) Tutti gli impianti esistenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controllo, con cadenza semestrale;
- 3) Tale controllo deve essere finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione, degli obiettivi di qualità previsti dalla Legge Quadro e dal D.P.C.M. 8-7-2003 e successive eventuali modifiche o aggiornamenti, e del mantenimento dei parametri radioelettrici dell'impianto, dichiarati dal gestore al momemto della presentazione della istanza di autorizzazione o della denuncia di inizio attività e confermati nella relazione di fine lavori;
- 4) Restano ferme le competenze, secondo la normativa vigente, della Polizia Municipale e degli Uffici Comunali preposti ai controlli di tipo urbanistico, edilizio e ambientale;
- 5) Successivamente alla installazione dell'impianto, ove se ne ravveda la opportunità, il Settore AMBIENTE, di concerto con l'ARPA-Dipartimento Provinciale di Trapani, effettua periodiche verifiche strumentali nei punti ritenuti più significativi e, in particolare, nei seguenti casi:
 - a. se la valutazione teorica dell'esposizione ai CEM sia superiore a 3 V/m come campo elettrico in edifici con permanenza umana superiore a 4 ore giornaliere;
 - b. se le aree sono destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche;
- 6) Se l'ARPA rileva, durante le operazioni di monitoraggio, la violazione dei limiti di cui alle vigenti norme, ne trasmette i risultati al Comune, che provvede alla applicazione delle

sanzioni di legge previste dal presente regolamento.

Art. 18 Pubblicazione dei dati sul sito internet

1) II Comune provvede alla pubblicazione sul proprio sito INTERNET dei dati relativi agli impianti di telefonia mobile, al numero e alla localizzazione degli stessi sul territorio comunale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 19

Installazioni provvisorie

- 1) Possono essere rilasciate autorizzazioni alla installazione provvisoria di impianti
- 2) mobili o stagionali, sempre nel rispetto del presente regolamento e previo parere favorevole dell'ARPA, per sole esigenze transitorie, valutate caso per caso;
- 3) Impianto mobile deve ritenersi quello temporaneo, precario e movibile in relazione all'assenza di opere che ne pregiudichino una agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza;Impianti mobili possono essere previsti:
 - a. a servizio di manifestazioni temporanee e per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - b. per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico di comunicazioni, con stazionamento nell'area prevista per una sola volta e per un tempo massimo di QUATTRO MESI;
- 4) Il Gestore deve dare comunicazione al Comune della installazione di un impianto mobile 45 giorni prima della collocazione; entro tale data lo stesso gestore dovrà versare al Comune un deposito cauzionale pari ad 1/10 del valore preventivato nell'elaborato computo metrico di massima. Tale deposito dovrà essere restituito al gestore entro 30 giorni dalla dichiarazione del ripristino dei luoghi interessati dall'istallazione;
- 5) II Comune entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al Gestore una diversa collocazione;
- 6) La comunicazione in esame deve essere corredata dalla documentazione prevista dal regolamento per la installazione definitiva;
- 7) Alla scadenza del termine prefissato, l'area di sedime, ove è stato collocato l'impianto mobile, deve essere ripristinata a spese del gestore;
- 8) La mancata rimozione degli impianti, decorso il termine, configura una installazione non autorizzata, come tale soggetta alle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 20 Partecipazione ed informazione

- 1) II Comune assicura alla cittadinanza e agli aventi diritto, nelle forme previste dalla legge 241/1990, l'informazione e la partecipazione ai procedimenti previsti dal presente regolamento, salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D. Lgs, n. 39/1997, relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei Gestori;
- 2) II Comune organizza con I'A.R.P.A. e con I'A.S.L., aderisce e collabora ad iniziative di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico e campagne di informazione finalizzate ad una migliore conoscenza delle emissioni prodotte da impianti per la telefonia mobile e da analoghe fonti rientranti nel campo delle radiofrequenze.

Art. 21 Sanzioni

Le sanzioni amministrative sono previste dal presente Regolamento Comunale in ottemperanza dell'art. 15 della Legge quadro e dell'art.214 del Codice.

Per dette sanzioni non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n.689 del 24/11/1981.

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall' Amministrazione Comunale è soggetta alla sospensione dell'autorizzazione da due a quattro mesi.

La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale da luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata ed all'immediata cessazione dell'attività.

In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal Decreto Attuativo viene applicata la sanzione amministrativa prevista dalla Legge Quadro.

L'Amministrazione Comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e valori normativamente fissati.

In caso di recidiva viene applicata la sanzione amministrativa prevista dalla Legge Quadro ed ordinata la cessazione immediata dell'attività con la revoca dell'autorizzazione.

Per le violazioni del presente Regolamento, qualora le stesse non siano previste e disciplinate da disposizioni di legge o regolamenti, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 6 bis del D.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" del pagamento di una somma non superiore a $\in 500,00$.

Art.22 Esecutività.

Le disposizioni del presente regolamento entreranno in vigore a partire dalla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.

Aspetti giurisprudenziali utili ad una corretta articolazione del regolamento

- Corte Costituzionale Sentenza 27 Luglio 2005 n.336: Costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio la qualificazione degli impianti come opere di urbanizzazione primaria, le ipotesi di silenzio assenso, in quanto espressivi di un principio fondamentale di derivazione comunitaria.
- Consiglio di Stato Sentenza 5 Agosto 2005 n.4159: I "Criteri di localizzazione" non possono trasformarsi in "Limitazioni alla localizzazione " così da essere incompatibili con la realizzazione di una rete completa. La determinazione di limiti all'installazione non può tradursi in una misura surrettizia di tutela della popolazione dalle emissioni radioelettriche.
- Consiglio di Stato Sentenza 5 Agosto 2005 n.4159: La potestà assegnata ai Comuni dall'art.8 della Legge 36/2001 di disciplinare "Il corretto insediamento urbanistico (...) e minimizzare l'esposizione della popolazione" deve tradursi in regole ragionevoli motivate e certe ma non può introdurre un generalizzato divieto di installazione in tutte le zone urbanistiche identificate dal P.R.G.
- Consiglio di Stato Sentenza 5 Agosto 2005 n.4159: Gli impianti al pari delle altre opere di urbanizzazione primaria devono seguire l'insediamento abitativo e non essere ubicate in zone da esso avulse.
- TAR Piemonte (sentenze 31/2005 e 38/2005, depositate il 19 Gennaio 2005): il Comune può intervenire nella localizzazione degli impianti di telefonia mobile purché eserciti correttamente il potere di disciplina del territorio affidatogli dalla Costituzione e dalla Legge quadro in materia di emissioni elettromagnetiche.

- TAR Emilia Romagna (Sentenza 558/2004): "come ampiamente chiarito da numerose sentenze della Corte Costituzionale...... va garantito "giusto" contemperamento tra le esigenza di installazione di nuovi impianti per garantire una integrale copertura del servizio di telefonia mobile....., il rispetto della tutela della salute e le competenze in tema di governo del territorio"; in pratica la sentenza afferma che il comune non può negare un'istallazione, anche in zone di interesse paesaggistico ambientale se non esistono alternative per assicurare il servizio di telefonia mobile.
- TAR Lazio (Sentenza n.5186/ 2004: un Comune non può adottare Regolamenti che escludano l'installazione di impianti fonte di inquinamento elettromagnetico da buona parte del territorio comunale "senza chiare indicazioni sull'ubicazioni alternative possibili, in termini idonei a soddisfare le esigenze di impedire o di ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli impianti stessi....."
- TAR Piemonte (Sentenze n.76 e 78 del 2004): i comuni non possono circoscrivere l'installazione delle SRB solo in zone ben delimitate del territorio comunale.



Allegato "B"

CITTA' DI ALCAMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Normativa di riferimento

1) Il regolamento viene adottato ai sensi e nel rispetto degli articoli 41, 114 comma 2°, 117 comma 6°, della Costituzine e delle norme attuative dettate con la legge 5 giugno 2003 n. 131; dell'art. 8 comma 6° della "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001 n. 36; dell'art 4, comma 1° del Decreto Ministeriale 10 settembre 1998 n. 381; dell'articolo 2 bis della Legge 189/1997; del D.L. 5-1-2001 n. 5; del D.Ig. 1-8-2003 n. 259; D.P.C.M. 8-7-2003. Per quanto non riportato si rimanda alla normativa vigente;

Art. 2 Campo di Applicazione

- 1) Il regolamento disciplina la istallazione, il monitoraggio, la localizzazione, la delocalizzazione degli impianti di telefonia mobili o stazioni radio base (S.R.B.) operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 Khz e 300 Ghz. nonché degli impianti di trasmissione dati, di videofonia, della televisione.
- 2) In particolare, il regolamento, nel rispetto della normativa vigente e in assenza di una legge della Regione Sicilia che regoli la materia, detta la disciplina delle procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio comunale degli impianti per la telefonia mobile, trasmissione dati, videofonia e televisione, del rilascio delle autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, del monitoraggio, della mappatura e del controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, degli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica.

Art. 3 Obiettivi

- 1) II regolamento, allo scopo suddetto, in attuazione del principio di "PRECAUZIONE" ritenuto prioritario, intende assicurare:
 - a. il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile trasmissione dati, videofonia e televisione;
 - b. la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche;
 - c. la salvaguardia dell'ambiente, minimizzando l'impatto urbanistico, architettonico e paesaggistico;
 - d. la utilizzazione delle migliori tecnologie, disponibili al tempo, sia per l'installazione dei nuovi impianti che per l'adeguamento e razionalizzazione di quelli esistenti;
 - e. il perseguimento degli obiettivi di qualità previsti dalla "legge quadro".

Art. 4 Finalità

- 1) Il regolamento intende tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
- 2) Allo scopo suddetto, prevede le misure intese a "MINIMIZZARE l'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI", quale obiettivo di qualità, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando, in ogni caso, il buon livello dei servizi di telecomunicazione;

3) I soggetti interessati alla installazione o al mantenimento degli impianti in questione debbono presentare, in conformità alla legislazione nazionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Art. 5 Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a. Infrastruttura: insieme di antenne ed apparecchiature che emettono il campo elettromagnetico, utilizzato per la diffusione dei segnali atti ad assicurare il servizio di telefonia mobile, trasmissione dati, videofonia e televisione descritte e disciplinate dalla "GUIDA CEI" (Comitato Elettronico Italiano) 211/10;
 - b. Impianto: sistema composto da infrastrutture o rete che consente il servizio di telefonia mobile trasmissione dati, videofonia e televisione;
 - c. Antenna: dispositivo in grado di emettere onde elettromagnetiche nella frequenza compresa tra 100 khz e 300 Ghz;
 - d. S.R.B.: stazione radio base per telefonia mobile trasmissione dati, videofonia e televisione;
 - e. C. E. M.: campi elettromagnetici emessi da specifiche fonti;
 - f. Gestore: soggetto abilitato ad installare e mantenere il servizio di radiotelefonia mobile;
 - g. Piano territoriale delle antenne: sistema di analisi e studi sul territorio che, tramite la fornitura aggiornata di strumenti urbanistico-ambientali, individua le aree più idonee destinate ai nuovi impianti di telefonia mobile, l'eventuale riassetto e riqualificazione delle SRB esistenti ai sensi del presente regolamento;
 - h. limiti di esposizione: costituiscono il valore di soglia che non deve mai essere superato in alcuna condizione espositiva, ovvero limiti correlati agli effetti sanitari acuti dell'esposizione;
 - Valore di attenzione: costituisce il valore di immissione che non deve essere superato in determinati ambienti sensibili (ossia abitativi, scolastici, o destinati a permanenze prolungate), essendo connesso alla prevenzione dei possibili effetti cronici o a lungo termine, derivanti dalle esposizioni prolungate;
 - j. Obiettivi di qualità: valori per la minimizzazione delle esposizioni, quindi limiti per i nuovi impianti e per il risanamento degli impianti dove vengano superati i valori di attenzione;
 - k. Frequenza: numero di oscillazioni compiute in un secondo;
 - 1. Hertz: unità di misura della frequenza;
 - m. Onde elettromagnetiche ionizzanti e non ionizzanti: le prime, come i raggi gamma e parte dei raggi ultravioletti, hanno l'energia sufficiente a modificare la materia che incontrano; le altre sono quelle con una frequenza inferiore ai 10 milioni di miliardi di hz, che, pur non avendo l'energia sufficiente per modificare la materia, con questa possono interagire, come la luce visibile, le onde radio dei cellulari e della televisione;
 - n. ARPA: agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, articolata in dipartimenti provinciali, con il compito, tra gli altri, della misurazione dei campi elettromagnetici;
 - o. Limite di campo elettrico: V/m (volt/metro) 6;
 - p. Limite di campo magnetico: A/m (Ampere/metro) 0, 16;
 - q. Limite di densità di potenza di onda piana: W/m 0,10;
 - r. Broadcasting: tipo di antenne trasmittenti che irradiano la trasmissione a molti punti riceventi (stazioni radio base per la telefonia mobile); tali antenne coprono in modo capillare tutto il territorio, attribuendo ad ogni stazione una area, che dialoga con le altre stazioni attraverso un sistema centrale computerizzato, in maniera tale che non si possa avvertire il passaggio da una cella all'altra durante una conversazione in

- movimento; queste aree assumono una forma riconducibile a quella delle celle di un alveare e l'insieme di queste celle forma una rete denominata RETE CELLULARE;
- s. UMTS: universal mobile telecomunications sistem (uno dei principali sistemi mobili di comunicazione della terza generazione);
- t. ONDA ELETTROMAGNETICA: un campo magnetico variabile induce un campo elettrico variabile che, a sua volta, per una legge fisica, induce un campo magnetico variabile, e così via; il risultato di queste induzioni reciproche è un'onda, che si propaga nello spazio e che è sempre composta da un campo elettrico e da un campo magnetico. Questi due agenti fisici si differenziano per il modo in cui possono essere resi inoffensivi: il campo elettrico è facilmente schermabile con legno o metallo, quindi esso viene ridotto dalla presenza nella zona di alberi o di edifici; il campo magnetico, invece, non è schermabile con alcun materiale di uso comune per cui la sua influenza diminuirà solo con l'aumentare della distanza dalla fonte.

Titolo II INSTALLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RADIOELETTRICHE PER LA TELEFONIA MOBILE

Art. 6 Criteri guida per l'installazione

- 1) I criteri guida per la installazione di infrastrutture di telefonia mobile sono i seguenti:
- a. Limitazione dei livelli previsionali di campo elettromagnetico in tutti i luoghi dove sia prevista la presenza umana per permanenze pari o superiori alle 4 ore ed, in generale, in tutti i luoghi abitativi e di lavoro al fine di conseguire l'obiettivo di qualità, definito dalla legge n. 36/2001, art. 3, comma 1, lettera d, e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 5, comma 4, a garanzia della prevenzione e tutela della salute dei cittadini, per cui l'INSTALLAZIONE di SRB NON E' CONSENTITA:
 - 1. sui siti sensibili, quali OSPEDALI, SCUOLE, ASILI NIDO, CASE di CURA e di RIPOSO ALBERGHI;
 - 2. su coperture sulle quali prospettano direttamente unità immobiliari appartenenti allo stesso fabbricato, adibite a luoghi di permanenza umana superiore a quattro ore;
 - 3. su immobili e loro pertinenze vincolati ai sensi della Legge 1089/1939 (esclusivamente per gli immobili in possesso di DECRETO assessoriale);
 - 4. a meno di 50 metri (distanza calcolata tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini) da edifici adibiti a civile abitazione o comunque tali da comportare una permanenza umana (media) superiore alle 4 ore;
 - 5. a meno di 150 metri da strutture sanitarie, scolastiche e altri siti sensibili. Nel caso di pluralità di impianti ubicati sullo stesso luogo, che superi il tetto di radiofrequenze consentito, a causa della sommatoria di più campi elettromagnetici, va disposta la RIDUZIONE A CONFORMITA' fermo restando che trasmettendo su frequenza diversa la verifica va fatta sulle singole portanze. L'installazione di un impianto su un condominio richiede il consenso, idoneamente manifestato, di tutti i condomini;
 - b. Individuazione dei nuovi siti, ove possibile, su proprietà comunale;
 - c. Localizzazione degli impianti in co-siting, se tecnicamente possibile;
 - d. Riduzione dell'impatto visivo e paesistico degli impianti già installati, con particolare riguardo agli edifici storici, di rilevanza culturale e ambientale.
- 2) Nel rispetto dei criteri sopra enunciati viene elaborato il piano territoriale delle antenne, che definisce le aree più idonee alle nuove istallazioni. Tale piano, di concerto con i tecnici dei gestori, deve anche prevedere i possibili siti ove debbono localizzarsi gli impianti esistenti alla data di

approvazione del presente regolamento, che risultassero in una condizione di insanabile contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Art. 7 Inserimento ambientale

- 1) I gestori, i costruttori, gli installatori degli impianti di SRB devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo o di migliore inserimento nell'ambiente circostante;
- 2) A tale scopo, i predetti debbono concordare le caratteristiche estetiche degli impianti con gli uffici tecnici comunali e/o con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici, al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale anche a mezzo delle migliori tecnologie reperibili sul mercato;
- 3) Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo, devono essere preferite installazioni di più impianti di GESTORI DIVERSI sulla stessa struttura, i quali debbono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare;
- 4) All'interno del perimetro dei centri abitati gli apparati delle SRB e le antenne sono ammissibili solo se collocate su strutture o edifici esistenti e se presentano un aspetto tale da mimetizzarsi nell'immagine dell'edificio e da non arrecare impatto visivo pregiudizievole nel contesto urbano circostante:
- 5) I nuovi tralicci e i nuovi pali per sostenere le antenne sono ammissibili esclusivamente all'esterno del perimetro del centro abitato, anche nel caso in cui gli apparati siano previsti interrati.

Art. 8 Delocalizzazione e riconduzione a conformità degli impianti esistenti

- 1) Alla luce dei criteri guida, di cui all' articolo 6, gli impianti esistenti in insanabile contrasto con le prescrizioni del medesimo articolo devono essere delocalizzate in aree compatibili, secondo le procedure previste dall'art. 6 ultimo comma;
- 2) Gli impianti esistenti, che non rispettino le prescrizioni tecniche, previste dal regolamento, volte a minimizzare i livelli di campo elettromagnetico, debbono essere RICONDOTTI a CONFORMITA' dai gestori entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili;

TITOLO III PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI Art. 9

Settore comunale responsabile

- 1) Il SETTORE URBANISTICA e PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO del Comune di Alcamo è responsabile dei procedimenti istruttori e autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per gli impianti di telefonia mobile, nonché dei procedimenti di modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi;
- 2) Il SETTORE URBANISTICA e PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO è responsabile della individuazione dei siti individuati nell'ambito del territorio comunale, ricadenti nel Piano Territoriale delle Antenne.

Art. 10 Istanza e denuncia di inizio attività

1) L'installazione di strutture per impianti di telefonia mobile e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi richiede la presentazione, quadruplice copia, di specifica istanza di

- AUTORIZZAZIONE o di DENUNCIA di INIZIO ATTIVITA' presso l'ufficio protocollo del Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio del Comune di Alcamo.
- 2) L'istanza di autorizzazione e la denuncia di inizio attività debbono essere corredate da tutta la documentazione idonea a comprovare il rispetto dei LIMITI di ESPOSIZIONE, dei VALORI di ATTENZIONE, degli OBIETTIVI di QUALITA', previsti dalla legge quadro 22 febbraio 2001,n. 36, e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003;
- 3) Per gli impianti con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione, degli obiettivi di qualità prima indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dalle vigenti norme di legge;
- 4) Il responsabile del Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio, entro trenta giorni dal Ricevimento della copia suddetta, accerta la compatibilità o meno del progetto con le Norme vigenti e fornisce l'autorizzazione;
- 5) in caso di pluralità di istanze o di denunce, hanno la precedenza quelle presentate congiuntamente da più gestori.

Art. 11 Corredo documentale

- 1) L'istanza di autorizzazione o la denuncia di inizio attività debbono essere corredate dai seguenti documenti:
- a. copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
- b. progetto dell'impianto con relativi elaborati grafici, almeno in scala 1: 100, con descrizione della ubicazione del medesimo e con specificazione delle coordinate geografiche del punto di installazione e l'altezza rispetto al suolo dei punti di emissione delle sorgenti, così come previsto del'art. 24 del R.E.C. approvato con D.A. n.404/D.R.U. del 04/07/2001.
- c. planimetria in scala 1:500 con indicazione delle curve altimetriche, del punto previsto per l'installazione dell'impianto, di tutti gli edifici e relativa destinazione d'uso situati in un raggio di 200 metri dal punto previsto per l'installazione, del numero di piani fuori terra e delle altezze dei medesimi, del nord geografico, rappresentazione grafica sul piano orizzontale delle irradiazioni, nonché ubicazione di altre S.R.B.;
- d. certificazione del tipo, modello, dimensioni, ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente con la indicazione delle seguenti caratteristiche:
- diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e su quello verticale;
- direzione di massima irradiazione in gradi nord;
- inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
- altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
- polarizzazione;
- frequenza;
- potenza massima immessa in antenna;
- potenza massima erogata dai trasmettitori;
- e. relazione tecnica, contenente le valutazioni dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dall'impianto, effettuate mediante calcoli previsionali, con allegate misure dei livelli di campo elettromagnetico preesistente e la dimostrazione che, nel raggio di 100 metri, nei luoghi adibiti a permanenza superiore a quattro ore non siano superati i limiti previsti dalla legge con riferimento ai seguenti valori: V/M, A/M, W/M;
- f. parere favorevole dell'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ARPA), dipartimento provinciale di Trapani;
- g. valutazione relativa all'impatto ambientale ove necessario;
- h. autorizzazione della competente Soprintendenza BB.CC.AA. per tutti gli immobili e loro pertinenze vincolati ai sensi della Legge 1089/1939 e successive modifiche e integrazioni;

- i. cartografia riportante i tracciati dei cavi e/o delle reti di alimentazione;
- j. rilievo fotografico dei luoghi oggetto dell'intervento;

Art. 12 Catasto delle SRB

- 1) E' istituito il CATASTO delle stazioni radio base installate nel territorio comunale;
- 2) Gli impianti sono catalogati in apposito registro tenuto presso il Settore URBANISTICA e PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO;
- 3) I titolari delle autorizzazioni delle S.R.B. o gestori degli impianti del Comune, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione;
- 4) Per ogni impianto esistente, viene elaborata una scheda, che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche, e alla quale sono allegati tutti i pareri necessari al rilascio della relativa autorizzazione, relativi sia ai modelli previsionali che ai controlli effettuati.

Art. 13 Integrazione documentale

- 1) Il responsabile del Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio, se l'istanza ovvero la denuncia sono incomplete, entro i termini stabiliti dalla legge dalla data di ricezione delle medesime all'ufficio protocollo, e per una sola volta, richiede in forma scritta o per via telematica I'INTEGRAZIONE della documentazione prodotta;
- 2) Nel caso del comma precedente, il termine per la definizione del procedimento resta sospeso e ricomincia a decorrere dalla data della presentazione, all'ufficio del protocollo, della documentazione integrativa richiesta;
- 3) Istanza e denuncia si intendono come non presentate, qualora l'integrazione documentale non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, con la conseguente archiviazione (L.R. n. 17/94).

Titolo IV REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Art. 14 Tempi di realizzazione e inizio lavoro

- 1) Le opere, autorizzate nei modi e termini del regolamento, dovranno essere realizzate, a pena di DECADENZA, nel termine perentorio di DODICI MESI dalla data di ricezione del provvedimento autorizzatorio, risultante dalla data di notifica;
- 2) Nel caso di SILENZIO-ASSENSO, consentito dalla legge, il termine di decadenza, di cui al comma precedente, decorre dalla data di formazione del medesimo.
- 3) L'inizio dei lavori verrà comunicato al Comune come previsto dall'art. 30 del R.E.C. approvato con D.A. n.404/D.R.U. del 04/07/2001.

Art. 15 Comunicazione della fine dei lavori

1) La fine dei lavori di installazione degli impianti deve essere comunicata, entro quindici giorni, al Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio del Comune e all'A R. P. A.-Dipartimento Provinciale di Trapani per le rispettive competenze. In allegato alla comunicazione di fine dei lavori il gestore degli impianti S.R.B. dovrà trasmettere il

collaudo attestante la conformità delle opere eseguite con particolare riferimento alle misure di emissione elettromagnetica verificata ad inizio attività.

Titolo V MONITORAGGIO, MAPPATURA, VIGILANZA, CONTROLLO

Art. 16 Monitoraggio e Mappatura del fondo elettromagnetico

- 1) Il Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità, previsti dalla Legge Quadro e dal presente regolamento, realizza ed aggiorna periodicamente, avvalendosi degli organismi preposti, il monitoraggio e la mappatura del fondo elettromagnetico;
- 2) A tal fine, promuove campagne di monitoraggio e di mappatura dei livelli di campo elettromagnetico (CEM), presenti in corrispondenza degli edifici che maggiormente possono risentire delle emissioni prodotte dagli impianti di telefonia mobile;
- 3) Il Comune partecipa fattivamente al progetto di rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici a radiofrequenza.

Art. 17 Verifica tecnica

- Il Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio del Comune, avvalendosi dell' A. R. PA

 Dipartimento Provinciale di Trapani, ovvero di esperti qualificati, provvede alla verifica
 tecnica della conformità dell'impianto in esercizio, e della veridicità delle dichiarazioni
 allegate dai gestori, tramite misurazioni aggiornate del campo elettrico, nel rispetto delle
 disposizioni legislative vigenti al tempo della verifica e dei criteri e obiettivi di qualità del
 presente regolamento;
- 2) Tutti gli impianti esistenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controllo, con cadenza semestrale;
- 3) Tale controllo deve essere finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione, degli obiettivi di qualità previsti dalla Legge Quadro e dal D.P.C.M. 8-7-2003 e successive eventuali modifiche o aggiornamenti, e del mantenimento dei parametri radioelettrici dell'impianto, dichiarati dal gestore al momemto della presentazione della istanza di autorizzazione o della denuncia di inizio attività e confermati nella relazione di fine lavori;
- 4) Restano ferme le competenze, secondo la normativa vigente, della Polizia Municipale e degli Uffici Comunali preposti ai controlli di tipo urbanistico, edilizio e ambientale;
- 5) Successivamente alla installazione dell'impianto, ove se ne ravveda la opportunità, il Settore AMBIENTE, di concerto con l'ARPA-Dipartimento Provinciale di Trapani, effettua periodiche verifiche strumentali nei punti ritenuti più significativi e, in particolare, nei seguenti casi:
 - a. se la valutazione teorica dell'esposizione ai CEM sia superiore a 3 V/m come campo elettrico in edifici con permanenza umana superiore a 4 ore giornaliere;
 - b. se le aree sono destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche;
- 6) Se l'ARPA rileva, durante le operazioni di monitoraggio, la violazione dei limiti di cui alle vigenti norme, ne trasmette i risultati al Comune, che provvede alla applicazione delle sanzioni di legge previste dal presente regolamento.

Art. 18 Pubblicazione dei dati sul sito internet

 II Comune provvede alla pubblicazione sul proprio sito INTERNET dei dati relativi agli impianti di telefonia mobile, al numero e alla localizzazione degli stessi sul territorio comunale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 19 Installazioni provvisorie

- 1) Possono essere rilasciate autorizzazioni alla installazione provvisoria di impianti
- 2) mobili o stagionali, sempre nel rispetto del presente regolamento e previo parere favorevole dell'ARPA, per sole esigenze transitorie, valutate caso per caso;
- 3) Impianto mobile deve ritenersi quello temporaneo, precario e movibile in relazione all'assenza di opere che ne pregiudichino una agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza;Impianti mobili possono essere previsti:
 - a. a servizio di manifestazioni temporanee e per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - b. per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico di comunicazioni, con stazionamento nell'area prevista per una sola volta e per un tempo massimo di QUATTRO MESI;
- 4) Il Gestore deve dare comunicazione al Comune della installazione di un impianto mobile 45 giorni prima della collocazione; entro tale data lo stesso gestore dovrà versare al Comune un deposito cauzionale pari ad 1/10 del valore preventivato nell'elaborato computo metrico di massima. Tale deposito dovrà essere restituito al gestore entro 30 giorni dalla dichiarazione del ripristino dei luoghi interessati dall'istallazione;
- 5) II Comune entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al Gestore una diversa collocazione;
- 6) La comunicazione in esame deve essere corredata dalla documentazione prevista dal regolamento per la installazione definitiva;
- 7) Alla scadenza del termine prefissato, l'area di sedime, ove è stato collocato l'impianto mobile, deve essere ripristinata a spese del gestore;
- 8) La mancata rimozione degli impianti, decorso il termine, configura una installazione non autorizzata, come tale soggetta alle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 20 Partecipazione ed informazione

- 1) II Comune assicura alla cittadinanza e agli aventi diritto, nelle forme previste dalla legge 241/1990, l'informazione e la partecipazione ai procedimenti previsti dal presente regolamento, salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D. Lgs, n. 39/1997, relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei Gestori;
- 2) II Comune organizza con I'A.R.P.A. e con I'A.S.L., aderisce e collabora ad iniziative di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico e campagne di informazione finalizzate ad una migliore conoscenza delle emissioni prodotte da impianti per la telefonia mobile e da analoghe fonti rientranti nel campo delle radiofrequenze.

Art. 21 Sanzioni

Le sanzioni amministrative sono previste dal presente Regolamento Comunale in ottemperanza dell'art. 15 della Legge quadro e dell'art. 214 del Codice.

Per dette sanzioni non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n.689 del 24/11/1981.

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall' Amministrazione Comunale è soggetta alla sospensione dell'autorizzazione da due a quattro mesi.

La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale da luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata ed all'immediata cessazione dell'attività.

In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal Decreto Attuativo viene applicata la sanzione amministrativa prevista dalla Legge Quadro.

L'Amministrazione Comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e valori normativamente fissati.

In caso di recidiva viene applicata la sanzione amministrativa prevista dalla Legge Quadro ed ordinata la cessazione immediata dell'attività con la revoca dell'autorizzazione.

Per le violazioni del presente Regolamento, qualora le stesse non siano previste e disciplinate da disposizioni di legge o regolamenti, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 6 bis del D.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" del pagamento di una somma non superiore a € 500,00.

Art.22 Esecutività.

Le disposizioni del presente regolamento entreranno in vigore a partire dalla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.

Aspetti giurisprudenziali utili ad una corretta articolazione del regolamento

- Corte Costituzionale Sentenza 27 Luglio 2005 n.336: Costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio la qualificazione degli impianti come opere di urbanizzazione primaria, le ipotesi di silenzio assenso, in quanto espressivi di un principio fondamentale di derivazione comunitaria.
- Consiglio di Stato Sentenza 5 Agosto 2005 n.4159: I "Criteri di localizzazione" non possono trasformarsi in "Limitazioni alla localizzazione " così da essere incompatibili con la realizzazione di una rete completa. La determinazione di limiti all'installazione non può tradursi in una misura surrettizia di tutela della popolazione dalle emissioni radioelettriche.
- Consiglio di Stato Sentenza 5 Agosto 2005 n.4159: La potestà assegnata ai Comuni dall'art.8 della Legge 36/2001 di disciplinare "Il corretto insediamento urbanistico (...) e minimizzare l'esposizione della popolazione" deve tradursi in regole ragionevoli motivate e certe ma non può introdurre un generalizzato divieto di installazione in tutte le zone urbanistiche identificate dal P.R.G.
- Consiglio di Stato Sentenza 5 Agosto 2005 n.4159: Gli impianti al pari delle altre opere di urbanizzazione primaria devono seguire l'insediamento abitativo e non essere ubicate in zone da esso avulse.
- TAR Piemonte (sentenze 31/2005 e 38/2005, depositate il 19 Gennaio 2005): il Comune può intervenire nella localizzazione degli impianti di telefonia mobile purché eserciti correttamente il potere di disciplina del territorio affidatogli dalla Costituzione e dalla Legge quadro in materia di emissioni elettromagnetiche.
- TAR Emilia Romagna (Sentenza 558/2004): "come ampiamente chiarito da numerose sentenze della Corte Costituzionale...... va garantito "giusto" contemperamento tra le esigenza di installazione di nuovi impianti per garantire una integrale copertura del servizio di telefonia mobile....., il rispetto della tutela della salute e le competenze in tema di governo del territorio"; in

pratica la sentenza afferma che il comune non può negare un'istallazione, anche in zone di interesse paesaggistico ambientale se non esistono alternative per assicurare il servizio di telefonia mobile.

- TAR Lazio (Sentenza n.5186/ 2004: un Comune non può adottare Regolamenti che escludano l'installazione di impianti fonte di inquinamento elettromagnetico da buona parte del territorio comunale "senza chiare indicazioni sull'ubicazioni alternative possibili, in termini idonei a soddisfare le esigenze di impedire o di ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli impianti stessi....."
- TAR Piemonte (Sentenze n.76 e 78 del 2004): i comuni non possono circoscrivere l'installazione delle SRB solo in zone ben delimitate del territorio comunale.

_

Letto approvato e sottoscritto	
	SIDENTE lia Giuseppe
IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to Raneri Pasquale	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr. Cristofaro Ricupati
E' copia conforme all'originale da servire per us Dalla residenza municipale	o amministrativo
	IL SEGRETARIO GENERALE
	PUBBLICAZIONE 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)
N. Reg. pubbl	
Albo Pretorio, che copia del presente verbal	e su conforme dichiarazione del Responsabile e viene pubblicato il giorno 15/8/2013 all'Albo g. 15 consecutivi nonchè sul sito web
Il Responsabile Albo Pretorio	IL SEGRETARIO GENERALE Dr. Cristofaro Ricupati
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli at	tti d'ufficio
\mathbf{AT}	ГЕЅТА
Che la presente deliberazione è divenuta esec	cutiva il
44/91)	o della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R.
□ Dichiarata immediatamente esecutiva□	(art. 12 comma 2, L.R. 44/91)
Dal Municipio	IL SEGRETARIO GENERALE Cristofaro Ricupati